

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 MARZO 1993

**Presidenza del Presidente FRANZA
indi del Vice Presidente FABRIS**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale» (578)

«Riforma dell'ordinamento portuale» (652), d'iniziativa del senatore Rognoni e di altri senatori

«Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali» (665), d'iniziativa del senatore Fagni e di altri senatori

«Disposizioni in materia di ordinamento portuale» (749)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

– FABRIS (DC)	Pag. 12, 15
– FRANZA (PSI)	2, 4, 5
CAMBER, sottosegretario di Stato per la marina mercantile	3, 5, 14
CAPPELLI (Lega Nord)	13
FABRIS (DC)	3, 10
FAGNI (Rifond. Com.)	3, 5, 12 e passim
GIOVANNIELLO (DC), relatore alla Commissione	5, 11, 13
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	13
NERLI (PDS)	2, 5, 11 e passim
PISCHEDDA (PSI)	2, 4, 5 e passim

Presidenza del Presidente FRANZA

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale» (578)

«Riforma dell'ordinamento portuale» (652), d'iniziativa del senatore Rognoni e di altri senatori

«Riclassificazione dei porti e riordino delle gestioni portuali» (665), d'iniziativa del senatore Fagni e di altri senatori

«Disposizioni in materia di ordinamento portuale» (749)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 578, n. 652, n. 665 e n. 749.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa il 18 marzo scorso.

NERLI. Signor Presidente, vorrei ricordare che il Governo ha emanato nei giorni scorsi una circolare applicativa del decreto-legge n. 36 del 1993, recante disposizioni urgenti sul lavoro portuale, senza attendere la conclusione della discussione, da parte della nostra Commissione, dei disegni di legge in titolo. Con la circolare che ho citato viene imposta, entro il 30 marzo prossimo, l'adozione di nuovi criteri per la determinazione delle tariffe del lavoro portuale. Ciò sta provocando un grave stato di disagio e notevoli problemi alle compagnie portuali, obbligate ad applicare tariffe che non tengono conto di una serie di fattori. Per effetto di tale circolare, le compagnie portuali avranno presto miliardi di debiti e forse alcune di esse non potranno continuare la loro attività.

Non si capisce quindi la *ratio* della decisione del Governo, al quale vorrei chiedere un intervento urgente, eventualmente tramite una nuova circolare, in cui si specifichi che il decreto-legge è, sì, reiterato ma che la circolare sarà applicabile solo in seguito al varo della riforma dell'ordinamento portuale. In caso contrario, si va incontro ad una situazione di ingovernabilità dei porti e si creano altresì difficoltà obiettive nell'ulteriore trattazione dei disegni di legge oggi al nostro esame.

PISCHEDDA. Anche io condivido le valutazioni del senatore Nerli.

FAGNI. Non posso che condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Nerli; del resto, le difficoltà che egli ha evidenziato ci sono state segnalate da tutte le capitanerie di porto. Nella circolare che fa riferimento al decreto-legge n. 36 del 1993 si dice che occorre adeguare le tariffe del lavoro portuale in tempi brevissimi, cioè entro il 30 marzo. Ebene, nel decreto-legge si stabilisce che sono aboliti gli ultimi commi degli articoli 110 e 111, non tutti gli articoli del codice della navigazione o del regolamento; resta quindi in vigore l'articolo 59.

Noi stiamo cercando, sia pure con qualche lentezza, di portare a compimento l'*iter* dei disegni di legge in materia di ordinamento portuale; abbiamo la libertà di presentare emendamenti, di approvarne alcuni e di respingerne altri: non ci si può rimproverare di non procedere.

Ho letto su alcuni articoli di stampa, uno in particolare su «Il Sole 24 ore», che il Ministro in sede comunitaria ha risposto, a chi gli sollecitava l'approvazione della riforma in materia portuale, che la causa dei ritardi nell'approvazione di una legge in materia è da addebitarsi al Parlamento. Noi invece non sentiamo di doverci assumere questa responsabilità, poichè in un confronto democratico ognuno avanza le proprie proposte, e si vince o si perde, attenendosi comunque alle regole di quel confronto.

Noi chiediamo pertanto che il Ministro della marina mercantile emani una nuova disposizione che consenta - e mi richiamo alle considerazioni svolte dal senatore Nerli - di applicare le vecchie tariffe. Del resto le tariffe sono messe a punto dalle compagnie insieme all'ufficio del lavoro portuale all'interno delle capitanerie di porto. Non vi è quindi arbitrarietà nella determinazione delle tariffe, ma vi è un controllo che è espressione diretta del Ministero della marina mercantile.

Chiedo perciò al Sottosegretario di farsi interprete presso il Ministro della nostra richiesta di non applicare la circolare citata e di dare una disposizione chiara alle capitanerie di porto in modo che sia possibile rasserenare una situazione che rischia di entrare nuovamente in agitazione.

CAMBER, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Assicuro che approfondirò quanto prima con il Ministro dei trasporti la questione posta dal senatore Nerli e dalla senatrice Fagni.

FABRIS. Signor Presidente, al termine della scorsa seduta, nel corso della quale avevamo esaminato i primi cinque articoli del testo unificato, è stato raggiunto in via informale un accordo fra la Commissione ed il ministro Tesini nel senso di approfondire in incontri informali il contenuto dei numerosi emendamenti presentati. Vorrei ricordare a tale proposito che le regioni avevano avanzato insistenti richieste di essere sentite. Questi incontri non solo potrebbero favorire un *iter* più rapido del provvedimento, ma consentirebbero anche un approfondimento volto ad una armonizzazione, la più ampia possibile, fra la riforma in materia di ordinamenti portuali e altre misure già esistenti per questo settore, in particolare quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Alla luce di queste considerazioni propongo quindi, sperando di ottenere il consenso dei colleghi, di sospendere per il momento la votazione degli emendamenti, e di procedere nella loro illustrazione e discussione per non intralciare ulteriormente i lavori. Sarebbe così salvaguardata l'esigenza, che ho testè sottolineato, di valutare insieme al Ministro se recepire o meno alcune delle istanze avanzate dalle regioni. Ad esempio la regione Toscana ci ha inviato un documento in cui si lamenta che la nostra Commissione non ha accolto la richiesta di audizione che la stessa aveva avanzato.

Desidererei a tale riguardo un chiamento da parte del Ministro.

PISCHEDDA. Signor Presidente, mi esprimo in senso favorevole alla proposta avanzata dal senatore Fabris.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta inteso che si procederà soltanto nell'illustrazione e discussione degli emendamenti.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5 di cui ho già dato lettura nella seduta del 18 marzo.

PISCHEDDA. Signor Presidente, nella scorsa seduta avevo ritirato gli emendamenti 5.6 e 5.20 nel presupposto che venisse accolto l'emendamento 5.5 del relatore, in seguito respinto. Vorrei allora ripresentare i suddetti emendamenti di cui do lettura:

Al comma 1, lettera a), aggiungere prima di «indirizzo» le parole: «promozione e sviluppo».

5.6

PISCHEDDA

Al comma 6, aggiungere dopo: «in società» le parole: «esercanti operazioni portuali».

5.20

PISCHEDDA

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Art. 6.

(Organi dell'autorità portuale)

1. Sono organi dell'autorità portuale:

- a) il Presidente;
- b) il comitato portuale;
- c) il segretariato generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori, nonchè i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro del tesoro.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il CIPET, il presidente dell'autorità portuale è dichiarato decaduto dalla nomina ed il comitato portuale è sciolto qualora:

a) decorso il termine di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), non sia approvato il piano operativo triennale nel successivo termine di 30 giorni;

b) non risultino conseguiti gli obiettivi del piano di cui allo stesso articolo 8, comma 3, lettera a);

c) il rendiconto consuntivo evidenzi un disavanzo.

4. Contestualmente alla decadenza ed allo scioglimento di cui al comma 3, il Ministro della marina mercantile provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «sono determinati» aggiungere le parole: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

6.1 NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 4, dopo la parola: «commissario» aggiungere le seguenti: «e che resta in carica 12 mesi».

6.2 PISCHEDDA

NERLI. Con l'emendamento 6.1 si prevede un termine per l'emissione del decreto ministeriale relativo agli emolumenti.

PISCHEDDA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.2.

FAGNI. Signor Presidente, siamo venuti a conoscenza di un'esperienza che riguarda il consorzio genovese, di alcune *holding* o società istituite con una piramide di presidenze, vice presidenze e così via, costate anche molto in termini economico-finanziari.

Dal momento che si cerca di economizzare rendendo più funzionale e meno caro il costo del lavoro, vorrei raccomandare al Ministro, al Sottosegretario, di contenere al massimo l'elargizione di emolumenti e di gettoni di presenza di cui al comma 2 dell'articolo 6.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1.

CAMBER, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo si associa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7.

Art. 7.

(Presidente dell'autorità portuale)

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il CIPET, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla regione, dal comune e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio. La terna è comunicata al Ministro della Marina Mercantile tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro può chiedere agli enti indicati di predisporre una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina, da comunicare entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora le designazioni non siano effettuate nei termini il Ministro, sentito il CIPET, nomina autonomamente il presidente.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica 4 anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge il mandato dei presidenti delle autorità portuali è determinato in 5 anni e la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro della marina mercantile entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il presidente dell'autorità portuale:

- a) presiede il comitato portuale;
- b) propone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
- c) propone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;
- d) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e il trattamento giuridico ed economico del segretario generale e del personale della segreteria tecnico-operativa;
- e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti gli appalti o le concessioni concernenti i lavori di manutenzione ed i servizi di interesse generale;
- f) svolge compiti di coordinamento di ogni attività svolta nel porto da parte di pubbliche amministrazioni, nonché di promozione, coordinamento e controllo delle attività commerciali e dei servizi portuali;
- g) provvede alla disciplina delle attività e dei servizi di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 88, 91, 101, 107 del codice della navigazione;
- h) amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando le attribuzioni stabilite negli articoli dal 36 al 55 del codice della navigazione e delle relative norme di attuazione;
- i) provvede in materia di concessioni di aree, indipendentemente dalla loro durata, e di autorizzazioni di operazioni portuali, determinando l'ammontare dei relativi canoni nei limiti determinati dal decreto di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 16;

l) vigila sulla efficienza ed economicità delle operazioni portuali, con poteri di sospensione e revoca degli atti concessori ed autorizzativi emessi;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale, e provvede, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto dell'ufficio del genio civile per le opere marittime;

n) esercita le competenze di cui all'articolo 17;

o) esercita i compiti previsti dal comma 2 dell'articolo 2, della legge 12 luglio 1991, n. 202 in materia di delimitazione delle zone franche.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito di una terna», fino a: «competenti per territorio» con le seguenti: «e il comitato portuale, tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale».

7.1

FABRIS

Al comma 1, sopprimere la parola: «rispettivamente».

7.2

PISCHEDDA

Al comma 1, dopo le parole: «di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale» aggiungere le altre: «che abbiano altresì svolto funzioni dirigenziali da almeno dieci anni preferibilmente in aziende di trasporto».

7.3

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «e dalla Camera di commercio» con le seguenti: «e dalle Camere di commercio».

7.4

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «dalla Camera di commercio» con le parole: «dalle Camere di commercio».

7.5

FABRIS

Al comma 1, dopo il primo periodo, sostituire fino alla fine con il seguente periodo: «in prima applicazione della presente legge il Ministro nomina il Presidente sentita la Regione, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, nonché le strutture locali delle organizzazioni sindacali maggior-

mente rappresentative al livello nazionale e delle organizzazioni degli armatori, degli spedizionieri e degli agenti marittimi e raccomandatari».

7.6

FABRIS

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

7.7

PISCHEDDA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministro può chiedere», aggiungere le parole: «con parere motivato».

7.8

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora le designazioni non siano tutte effettuate nei termini, il Ministro, sentito il CIPET, nomina il presidente tra le indicazioni pervenute».

7.9

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 3 sostituire la lettera d) con la seguente: «d) propone al comitato portuale gli schemi di delibera riguardanti il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa».

7.10

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI, SENESI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: «il trattamento giuridico» fino alla fine con le parole: «il trattamento economico del segretario generale e l'ordinamento del personale e dei servizi».

7.11

PISCHEDDA

Al comma 3, lettera f), aggiungere infine: «di cui provvede anche alla disciplina nei limiti dei principi generali del nostro ordinamento con esclusione, peraltro, dei servizi tecnico-nautici ausiliari ai trasporti marittimi che rientrano nella competenza dell'autorità marittima ai sensi del successivo articolo 13».

7.12

ACQUARONE

Al comma 3, lettera f), aggiungere infine: «disciplinati entro i limiti dei principi generali del nostro ordinamento esclusi però i servizi tecnico-nautici ausiliari ai trasporti marittimi che rientrano nelle competenze dell'Autorità marittima previste al successivo articolo 13».

7.13

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

7.14

CAPPELLI

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) provvede alla disciplina dei servizi marittimo-portuali previsti dal contratto nazionale».

7.15

VISIBELLI

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) determina, nell'intento di assicurare la massima efficienza delle operazioni portuali, criteri generali cui l'autorità marittima deve attenersi nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 88, 91, 101, 107 del codice della navigazione».

7.16

IL RELATORE

Al comma 3, lettera h), dopo la parola: «esercitando» inserire le seguenti: «sentito il Comitato portuale».

7.17

IL RELATORE

Al comma 3, lettera i), sostituire la parola: «provvede» con la seguente: «delibera».

7.18

PISCHEDDA

Al comma 3, lettera i), dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «sentito il Comitato portuale».

7.19

IL RELATORE

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: «determinando» sino alle parole: «dell'articolo 16» con le seguenti: «determinando in via autonoma l'ammontare dei relativi canoni».

7.20

FABRIS

Al comma 3, lettera m) aggiungere infine : «nonchè al parere del Ministero dell'ambiente».

7.20-bis

MAISANO GRASSI

Al comma 3, al termine della lettera o) e prima del punto, aggiungere le seguenti: «sentite le Autorità marittime e le Amministrazioni locali interessate.».

7.21

FAGNI, SARTORI

Al comma 3 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«p) nei porti di seconda categoria di rilevanza economica internazionale provvede, avvalendosi della struttura organizzativa di cui all'articolo 9, alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di grande infrastrutturazione e di utilità generale curando la direzione e la sorveglianza dei relativi lavori; all'esame ed all'approvazione dei progetti relativi alle opere da realizzare in concessione da parte di terzi, nonché alla sorveglianza dei relativi lavori.»

7.22

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, inserire la seguente lettera:

«p) nei porti di seconda categoria di rilevanza economica internazionale provvede, avvalendosi della struttura organizzativa di cui all'articolo 9, alla progettazione, esecuzione e manutenzione delle opere di grande infrastrutturazione e di utilità generale, curando la direzione e la sorveglianza dei relativi lavori; all'esame ed all'approvazione dei progetti relativi alle opere realizzate da terzi in concessione, nonché alla sorveglianza dei relativi lavori.»

7.23

FABRIS

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 puntualizza che il presidente dell'autorità portuale è nominato «tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale». L'emendamento 7.5 è una modifica formale volta a sostituire più correttamente il plurale al singolare. L'emendamento 7.6 inserisce una norma transitoria che consente una procedura abbreviata per l'applicazione del provvedimento. Gli emendamento 7.20 e 7.23 si illustrano da sè.

PISCHEDDA. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 7.2 per prudenza, perchè il meccanismo di designazione della terna di esperti desta qualche perplessità. Paradossalmente potrebbe verificarsi il caso che, di comune accordo, ciascuno dei tre enti indicati designi la stessa persona. Mi sembra opportuno sopprimere la parola «rispettivamente» in modo che vi possa essere un confronto tra regione, comune e camera di commercio nell'indicazione della terna di esperti. Così com'è, il meccanismo risulta poco chiaro.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.7, non capisco la necessità di chiedere la predisposizione di una seconda terna. Mi sembra più opportuno sollecitare gli enti indicati ad esercitare le loro responsabilità attraverso il confronto, lasciando che il Ministro effettui la nomina nell'ambito della terna indicata. Ci tengo a sottolineare che non ritengo

il meccanismo della terna indispensabile per una maggiore responsabilizzazione di questi enti. Dal momento però che l'orientamento prevalente è per l'adozione di tale meccanismo, ne prendo atto.

Con l'emendamento 7.11 propongo di sostituire le parola da: «il trattamento giuridico» fino a: «segreteria tecnico-operativa» con le altre: «Il trattamento economico del segretario generale e l'ordinamento del personale e dei servizi». Mi pare che tale dizione, pur essendo nello stesso spirito dell'articolo, sia più chiara.

Infine, l'emendamento 7.18 mira a sostituire, al comma 3, lettera i), la parola «provvede» con l'altra «delibera», in quanto – secondo me – in termini normativi, «provvede» è una espressione alquanto vaga.

Presidenza del Vice Presidente FABRIS.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 7.3, a mia firma, tende a far sì che la figura del presidente dell'autorità portuale sia più consona ai compiti che è chiamata a svolgere. In esso infatti si specifica che gli esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale componenti la terna, nell'ambito della quale viene scelto il presidente, abbiano altresì svolto funzioni dirigenziali da almeno dieci anni – ma sono disponibile a ridurre tale periodo a cinque anni – preferibilmente in aziende di trasporto.

Le motivazioni che mi hanno spinto a presentare l'emendamento sono dettate dal chiaro spirito del disegno di legge che vuole che a capo dell'autorità portuale sia posto un *manager* con comprovata esperienza nel settore del traffico e del trasporto marittimo. A mio avviso, è fondamentale che il soggetto in questione abbia tali requisiti e che ciò venga specificato.

Il successivo emendamento 7.4, che è identico all'emendamento 7.5 presentato dal senatore Fabris, mira a sostituire le parole: «e dalla camera di commercio» con le altre: «e dalle camere di commercio». Questo perchè sulla circoscrizione dell'autorità portuale possono avere competenza più camere di commercio; pertanto, è preferibile usare il plurale piuttosto che il singolare.

NERLI. Quindi, l'uso del plurale non sta a significare «Unioncamere».

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Assolutamente no.

Con l'emendamento 7.16 propongo invece di sostituire la lettera g) del comma 3 con la seguente: «g) determina, nell'intento di assicurare la massima efficienza delle operazioni portuali, criteri generali cui l'autorità marittima deve attenersi nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 88, 91, 101, 107 del codice della navigazione». Infatti vi è una serie di servizi che oggi viene coordinata dalle autorità marittime. Ebbene, nel testo unificato da me presentato il 16 febbraio scorso, tali servizi vengono trasferiti *in toto* all'autorità

portuale; con l'emendamento 7.16 si propone di mantenere la competenza alle autorità marittime, le quali però debbono attenersi, nel suo esercizio, ai criteri generali determinati dall'autorità portuale.

Signor Presidente, con gli emendamenti 7.17 e 7.19 si specifica l'intesa tra il Presidente dell'autorità portuale e il comitato portuale.

NERLI. L'emendamento 7.8, rispetto alle opportunità che si conferisce al Ministro di chiedere una seconda terna, sottolinea la necessità che ciò avvenga con parere motivato.

L'articolo 7 prevede che la terna venga indicata dalla regione, dal comune e dalla camera di commercio. Con l'emendamento 7.9 nel caso in cui non tutte le designazioni vengano effettuate nei termini si propone che il Ministro, sentito il CIPET, nomini il presidente tra le indicazioni pervenute.

L'emendamento 7.10 tende a sostituire la lettera *d*). A nostro parere, il presidente dell'autorità portuale può proporre al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo ed il trattamento del segretario generale. Non può invece avanzare proposte circa il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della segreteria tecnico-operativa; può solo proporre il recepimento degli accordi contrattuali relativi a tale personale dal momento che anche in altri casi si rimanda alla trattativa sindacale. Vogliamo distinguere il trattamento nei confronti del segretario generale, che viene assunto con contratto a termine in base a normative previste, da quello riguardante il personale della segreteria tecnico-operativa.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Acquarone, faccio mio l'emendamento 7.12, anche se si colloca esattamente nella direzione opposta a quella indicata nella mia proposta.

Ritengo opportuno che l'autorità portuale si interessi di tutte le operazioni in ambito portuale: o si tenta di avviare un discorso moderno, oppure si mantengono antiche tradizioni e modi di comportarsi.

L'emendamento del collega Acquarone sostiene la necessità di escludere quei servizi tecnico-nautici che in qualche modo rientrano nella competenza dell'autorità marittima. A mio avviso, si può giungere ad un compromesso stabilendo che le operazioni facciano capo all'autorità portuale con indicazioni, indirizzi, precisazioni o regolamenti che possono essere forniti dal Ministero anche per consentire che la nostra normativa sia conforme a quella europea su questa materia.

A questo proposito presenterò un emendamento che in qualche modo cerchi di contemperare l'esigenza di un controllo della situazione da parte di un organo di comando unitamente agli indirizzi da parte del Ministero per garantire l'omogeneità in tutti i porti italiani.

Faccio mio anche l'emendamento 7.15, poichè pure il senatore Visibelli non è presente nella seduta odierna.

FAGNI. L'emendamento 7.13 è di contenuto simile a quello dell'emendamento 7.12, salvo qualche piccola variazione. Si può osservare che si tratta di servizi tecnico-nautici ausiliari che attengono

alla sicurezza della navigazione e dell'ormeggio delle navi. L'autorità portuale non può investirsi di queste competenze anche se sicuramente disporrà di tecnici esperti in questa materia. A mio parere, tali servizi dovrebbero rimanere tra le competenze dell'autorità marittima e quindi delle capitanerie di porto.

I riferimenti presenti nell'emendamento 7.16 del relatore agli articoli del codice della navigazione riguardano la sicurezza e le attività di polizia. A me pare che l'autorità portuale non si possa accollare le competenze di polizia per ciò che attiene ad alcune attività che sono specifiche, che riguardano competenze tecniche e non di programmazione.

CAPPELLI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 7.14. Anche io ritengo che i compiti di polizia in mare debbano essere gestiti con personale addestrato ed esperto in materia. Affidare tali compiti all'autorità portuale significherebbe solo duplicare delle competenze già esistenti.

FAGNI. Gli emendamenti 7.21 e 7.22 riguardano la parte conclusiva del comma 3 dell'articolo 7. La lettera o) di detto comma si riferisce alla delimitazione delle zone franche prevista dalla legge n. 202 del 1991, che, come sapete, è materia molto delicata. Alla fine della scorsa legislatura, furono definite le zone franche di alcuni porti, e ciò suscitò le reazioni di molti altri poichè una zona franca gode di determinati benefici sul piano delle importazioni ed esportazioni di certe merci.

Ritengo che per delimitare le nuove zone franche, o definire il confine entro il quale si possono svolgere determinate attività e operazioni sia giusto che vi sia, oltre all'esercizio dei compiti dell'autorità portuale, anche un intervento delle autorità marittime che fino ad oggi hanno avuto competenza in questo campo, e delle amministrazioni locali interessate.

L'emendamento 7.22 è volto ad aggiungere al comma 3 dell'articolo 7 una lettera p) relativa alla progettazione delle opere di grande infrastrutturazione. Poichè anche le nuove società possono fare opere di infrastrutturazione e di manutenzione, è opportuno che l'autorità portuale sorvegli affinché questi lavori siano effettuati in conformità alle disposizioni in materia di grandi opere infrastrutturali.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, con l'emendamento 7.20-bis ho proposto che i progetti siano sottoposti non solo al visto dell'ufficio del genio civile per le opere marittime ma anche al parere del Ministero dell'ambiente. Avevo presentato un analogo emendamento in riferimento ad un altro articolo, ma non è stato accolto; mi chiedo se non sia possibile accogliere questo emendamento relativo al comma 3 dell'articolo 7 in cui si parla di assicurare la navigabilità nell'ambito portuale ed il mantenimento dei fondali. Il riferimento al Ministero dell'ambiente, che dovrebbe esercitare dei controlli in questo settore, mi sembra quanto mai opportuno.

GIOVANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto svolgere una considerazione di carattere generale sugli emendamenti all'articolo 7. Essi sono ispirati da due filosofie: una

è dettata dall'esigenza di attribuire all'autorità portuale il massimo delle competenze, l'altra è invece tesa a lasciare tutti i compiti all'autorità marittima.

Ad esempio, alcuni emendamenti al primo comma dell'articolo 7, laddove si fa riferimento ad una «terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale», sono volti alla eliminazione di questa terna, altri invece mirano a renderla più pregnante. L'emendamento 7.1, presentato dal senatore Fabris, vorrebbe che il Presidente fosse nominato, sentito il CIPET, «tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale». Su questa proposta non posso, ovviamente, che esprimere parere contrario.

Sull'emendamento 7.2, presentato dal senatore Pischedda, vorrei sottolineare che la formulazione del testo del disegno di legge tende a dare celerità alla designazione del presidente, perchè mettere insieme regioni, comuni e camera di commercio per stabilire questa terna richiederebbe molto tempo. Appare più opportuno invece che ciascun organismo definisca una terna.

Sono favorevole agli emendamenti 7.4, 7.5, 7.8, 7.10 e 7.11. Sarebbe opportuno unificare i testi degli emendamenti 7.10 e 7.11. Inviterei pertanto i proponenti a ricercare, se possibile, un accordo in tal senso. Sono altresì favorevole agli emendamenti 7.18, 7.21 e 7.20-bis, anche se in verità quest'ultimo emendamento mi sembra pleonastico.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.6, 7.7, 7.9, 7.14, 7.15 e 7.20, mentre mi rimetto al Governo sugli emendamenti 7.12, 7.13, 7.22 e 7.23.

CAMBER, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.4, 7.5, 7.8, 7.10, 7.11, 7.14, 7.17, 7.19 e 7.20. Si dichiara contrario agli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.9, 7.15, 7.16, 7.18, 7.22 e 7.23. Si rimette infine alla Commissione sugli emendamenti 7.6, 7.12, 7.13, 7.21 e 7.20-bis.

FAGNI. Signor Presidente, vorrei far presente che il rappresentante del Governo ha espresso parere negativo su un emendamento che aveva incontrato il consenso del relatore.

Quanto detto poi dal relatore circa le varie filosofie che sottendono agli emendamenti (e quindi alla visione che ciascuna forza politica ha del provvedimento) non rispecchia appieno la nostra posizione. Non si tratta semplicemente di togliere competenze ad alcuni per attribuirle ad altri. Abbiamo letto molto attentamente il codice della navigazione e vogliamo anche capire se queste due filosofie significano o avrebbero significato una contrapposizione netta. Se ci fossimo opposti con intransigenza all'ingresso di imprese e quindi ad un regime di concorrenza nei porti, cercando di salvaguardare l'attuale impostazione, si sarebbe verificato uno scontro tra diverse filosofie. Noi però ci limitiamo soltanto a sostenere che all'autorità portuale spetta la programmazione e lo sviluppo economico dei porti, mentre le competenze dell'autorità marittima devono riguardare la sfera tecnica. Sia chiaro, in tempi non molto lontani si pensava di concentrare

maggiori poteri in capo alle capitanerie di porto e qualche tentazione in tal senso è ancora presente in qualche rappresentante ministeriale; la mia obiezione era che non si dovessero «militarizzare» i porti, considerato che già esistono porti militari (le capitanerie sono autorità marittime militari) e porti civili. Ma tra le competenze dell'autorità marittima rientra anche un'attività di polizia. Sappiamo benissimo che i porti sono anche una via del contrabbando e di altro. Noi vogliamo che questa competenza sia attribuita alle capitanerie di porto che sono un'istituzione militare.

Dico questo perchè gli articoli del codice della navigazione che il relatore ha inserito nell'emendamento 7.16 hanno ciascuno un proprio contenuto specifico.

Come voi sapete, infatti, l'articolo 62 del codice della navigazione riguarda il movimento delle navi e la sicurezza nelle acque territoriali e non, mentre l'articolo 63 si riferisce alle manovre di attracco e l'articolo 64 al deposito di cose su aree portuali. Ora, trattandosi di materie strettamente inerenti al porto, trovo giusto che di esse si occupi l'autorità portuale, ma non capisco proprio perchè quest'ultima debba anche garantire la sicurezza dei passeggeri o occuparsi dei galleggianti sparsi all'interno del porto a sicurezza del movimento delle navi oppure delle limitazioni alla messa in posa di tali galleggianti. Sono d'accordo invece che ad essa spetti la vigilanza sull'esercizio delle attività che hanno una ricaduta economica sul porto, meno sul fatto che si occupi della vigilanza sui piloti e del servizio di rimorchio, di cui agli articoli 88, 101 e 107 del codice della navigazione. Infine, trovo corretto che si faccia riferimento all'articolo 91 che riguarda le tariffe di pilotaggio.

A mio avviso, quindi, occorre fare una distinzione, nel senso che vanno separate le parti economiche da quelle tecniche; ecco perchè io sono disposta ad accogliere, con una maggiore specificazione delle competenze, l'articolo 7 nello spirito che lo anima; il riferimento però va fatto soltanto ad alcuni articoli del codice della navigazione, non a tutti quelli elencati dal relatore nell'emendamento 7.16.

PRESIDENTE. Esaurito l'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

